

REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

Relazione

Il presente Regolamento detta la disciplina del sistema di governo societario dell'impresa e del gruppo, in attuazione degli articoli da 29-*bis* a 30-*septies* e 215-*bis* del decreto legislativo n. 209/2005 recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito "Codice") così come novellato dal decreto legislativo n. 74/2015, di attuazione della direttiva 2009/138/CE (cd. *Solvency II*) e degli articoli 258-275 del Regolamento delegato (UE) 35/2015 (di seguito "Atti delegati").

Le disposizioni regolamentari implementano le Linee Guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario e riprendono le previsioni, compatibili con il nuovo quadro normativo primario, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione, del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 relativo alle politiche di remunerazione, nonché della Circolare ISVAP n. 574/2005 in materia di riassicurazione passiva che sono stati, pertanto, abrogati (dall'entrata in vigore del Regolamento detta circolare è applicabile alle sole imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice).

Le previsioni contenute nel presente Regolamento vanno lette congiuntamente alla Lettera al mercato del 5 luglio 2018 con cui l'Istituto propone una prima, concreta declinazione del principio di proporzionalità, in linea con l'impianto *Solvency II*, che prevede che le disposizioni prudenziali siano applicabili in ragione del profilo di rischio dell'impresa determinato dalla natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività.

Il nuovo impianto normativo

L'approccio seguito nella redazione del Regolamento, salvaguardando quanto già anticipato dalle Lettere al mercato del 15 aprile 2014 e 28 luglio 2015¹, nonché la struttura e l'impianto del Regolamento n. 20/2008 - già aggiornato alla logica *Solvency II* delle linee guida preparatorie – assicura un rafforzamento dei requisiti qualitativi di gestione che, unitamente ai requisiti prudenziali di tipo quantitativo, rappresentano i presidi a salvaguardia della stabilità delle imprese e dei gruppi.

¹ Si tratta delle Lettere al mercato del 15 aprile 2014 concernente l'applicazione delle Linee Guida EIOPA (preparatorie) in materia di sistema di *governance*, valutazione prospettica dei rischi, trasmissione di informazioni alle Autorità Nazionali competenti e procedura preliminare dei modelli interni e del 28 luglio 2015 riguardante in particolare chiarimenti per la preparazione a *Solvency II*, in particolare, sulla funzione attuariale.

Contestualmente, il presente intervento regolamentare modernizza, razionalizza e semplifica gli oneri connessi al vigente quadro normativo, con l'eliminazione delle previsioni non più coerenti con la nuova disciplina dettata dal Codice e dagli Atti delegati, l'accorpamento del Regolamento n. 20/2008 e di altre disposizioni regolamentari aventi ad oggetto tematiche di governo societario (Regolamento 39/2011, Circolare 574/2005) e l'alleggerimento di oneri autorizzatori e informativi.

E' pertanto formulata una disciplina organica che si applica alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, alle sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane (di seguito USCI) sulle seguenti macro-aree:

- a)** Il sistema di governo societario, con particolare riferimento al ruolo degli organi sociali, la struttura organizzativa, il sistema di controllo interno, il sistema di gestione dei rischi e l'idoneità alla carica degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono le funzioni fondamentali.

L'obiettivo dell'intervento regolamentare è quello di garantire una struttura organizzativa adeguata (anche in termini di sistema di gestione dei dati e sistemi informatici), una chiara assegnazione e ripartizione dei compiti e responsabilità, un'adeguata dialettica tra i diversi attori del sistema, nonché il rafforzamento della centralità dell'organo amministrativo in termini di ultimo responsabile del sistema di *governance*. In tale contesto è stata disciplinata la composizione e la qualifica dei componenti e assicurata la convergenza con la disciplina dettata per le società quotate e per il comparto bancario o derivante da *best practice* internazionali, con specifico riguardo alla presenza adeguata di membri indipendenti nell'organo amministrativo e al ruolo "di norma" non esecutivo del presidente di tale organo.

E' perseguita una piena presa di coscienza e consapevolezza da parte dell'organo amministrativo sui rischi ambientali e sociali generati e subiti, ora inseriti tra quelli che devono essere identificati, valutati e gestiti dal sistema di governo societario.

Sono inoltre assicurate la definizione in capo all'impresa di un obiettivo di solvibilità, allineato nelle modalità di calcolo alle metriche prudenziali, l'adozione di una politica di gestione del capitale (e relativo piano di gestione a medio termine), l'approvazione da parte dell'organo amministrativo di un piano strategico sulla tecnologia dell'informazione e comunicazione (ICT), debitamente integrato per le tematiche di *cyber security* aziendale.

- b)** Le funzioni fondamentali del governo societario, ora codificate a livello di norma primaria, costituite dalle tre funzioni di gestione dei rischi, verifica della conformità alle norme e revisione interna, la cui disciplina era già prevista dal Regolamento n. 20/2008, e dalla funzione attuariale, precedentemente disciplinata con la Lettera al mercato 2015.

Il nuovo impianto persegue l'obiettivo di una sistematizzazione della disciplina delle funzioni chiave, ora suddivisa in una parte generale, comune a tutte le funzioni, e in una specifica con previsioni di dettaglio su peculiarità e compiti di ogni specifica struttura; intende inoltre garantire una collocazione organizzativa ispirata al principio di proporzionalità e al rispetto dei criteri di separazione e indipendenza, ferma restando la capacità di riporto diretto all'organo amministrativo.

E' stato altresì razionalizzato e semplificato il regime del Regolamento 20/2008 in tema di esternalizzazione, con la previsione di semplificazioni per l'affidamento in *outsourcing* "infragruppo" delle funzioni fondamentali, circoscritta cioè alle imprese controllate dell'Albo di cui all'art. 210-ter comma 2 del Codice, ferma restando l'esigenza della designazione di

un titolare della funzione fondamentale all'interno dell'impresa, in linea con il *framework* europeo di riferimento ed in quanto rilevante presidio di vigilanza.

- c) Il governo societario di gruppo, mediante l'attuazione delle linee guida EIOPA in materia di *governance* riferibili direttamente al gruppo e l'esplicitazione di ciò che la norma primaria, sia comunitaria che nazionale, lascia nella gran parte dei casi in forma implicita attraverso il riferimento al principio del *mutatis mutandis*.

Le disposizioni adottate in materia disegnano presidi organizzativi rispettosi del delicato equilibrio tra la ricerca di economie di scala e sinergie promossa dal mercato, da un lato, e la responsabilità della singola impresa nella definizione dell'assetto di governo societario più idoneo al proprio profilo di rischio, dall'altro (art. 215-bis del Codice).

- d) La disciplina in materia di remunerazioni, che incorpora le previsioni dettate dal Regolamento n. 39/2011 e, in linea con gli orientamenti internazionali ed europei di interesse, rafforza la coerenza delle politiche di remunerazione con gli interessi di lungo termine dell'impresa, arricchendo l'informativa in materia resa agli azionisti e all'IVASS.

La declinazione della proporzionalità

Contestualmente all'adozione del presente Regolamento viene resa nota al mercato una prima, concreta declinazione del principio di proporzionalità, al fine di assicurare l'opportuna coerenza con l'impianto *Solvency II*, che prevede che le disposizioni prudenziali siano applicabili in ragione del profilo di rischiosità dell'impresa determinato dalla natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività.

L'approccio seguito in tale ambito è stato quello di attribuire in via generale al testo del Regolamento le disposizioni prescrittive e cogenti della disciplina, affidando alla Lettera al mercato del 5 luglio 2018 (cui si rinvia per le previsioni di dettaglio) l'illustrazione delle attese dell'Istituto in tema di applicazione operativa di *governance* proporzionata.

Nella Lettera, il sistema di governo societario viene dettagliato in tre "modelli": rafforzato, ordinario, semplificato, a seconda del ricorrere di specificati parametri quali-quantitativi di tipo "presuntivo". A fronte della qualificazione in una delle tre categorie, la Lettera indica al mercato i presidi di governo societario da predisporre in materia di deleghe operative del presidente dell'organo amministrativo, di organizzazione ed esternalizzazione delle funzioni fondamentali, di struttura delle remunerazioni degli esponenti aziendali, dei titolari delle funzioni fondamentali e degli altri *risk taker*. Sono previste semplificazioni per le imprese appartenenti ad un gruppo e iscritte al relativo Albo tenuto dall'IVASS.

La Lettera al mercato chiede alle imprese di attuare un processo di autovalutazione, oggetto di informativa al Supervisore e al pubblico. Nei casi in cui tale autovalutazione vada a sfociare in una visione aziendale diversa da quella indicata da IVASS circa la configurazione ottimale dei vari presidi di *governance*, la riconciliazione delle posizioni del supervisore e del vigilato è affidata all'ordinario processo di dialogo e confronto nell'ambito del ciclo di vigilanza (*Supervisory Review Process*).

Struttura e sintesi delle previsioni.

Il Regolamento si compone di 97 articoli, suddivisi in quattro Parti e di tre Allegati. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni.

PARTE I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione (**art. 3**), che, oltre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, include le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e le USCI. Coerentemente con l'approccio adottato dal Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 - attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice - le presenti disposizioni si applicano alla USCI di un sottogruppo nazionale con ultima controllante europea qualora l'IVASS decida di esercitare la vigilanza su detto sottogruppo (**art. 12**). Le sedi secondarie di Stato Terzo (cd. TCB, *third country branches*) sono state mantenute nell'ambito di applicazione, nelle more di una più compiuta definizione del quadro regolamentare recante l'implementazione delle linee guida specifiche emanate da EIOPA per tali rappresentanze.

PARTE II - Sistema di governo societario - è suddivisa in tre Titoli.

Il **Titolo I - Principi generali** - contiene l'**articolo 4**, che definisce i ruoli ed i compiti dei soggetti, degli organi e delle funzioni aziendali che compongono il sistema di governo societario dell'impresa in coerenza con l'ampia nozione recepita nel Codice (**art. 30**). Tale sistema deve essere proporzionato alla natura, portata e complessità dei rischi aziendali, attuali e prospettici inerenti l'attività d'impresa secondo le aspettative di cui alla Lettera al mercato.

Al fine di prevedere l'adeguata attenzione e consapevolezza del *Board* dell'impresa alle tematiche di sostenibilità e di governo "responsabile" è stata integrata la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, prevedendo che tra i rischi che devono essere identificati, valutati e gestiti dal sistema di governo societario, figurino anche i rischi di natura ambientale e sociale, generati e subiti². Si rinvia, al riguardo, alla "dichiarazione non finanziaria" (DFN) che gli enti di interesse pubblico - tra cui le imprese di assicurazione/riassicurazione - devono redigere ai sensi del d. lgs. 254/2016. L'integrazione operata si inserisce nel solco degli ultimi sviluppi della disciplina intersettoriale sui profili di interesse, con la finalità di orientare le imprese al perseguimento di comportamenti sostenibili, operando scelte dirette alla creazione di valore nel medio-lungo termine e ponendo attenzione alla gestione di aspetti non finalizzati esclusivamente al profitto.

Il **Titolo II - Ruolo degli organi sociali** - definisce le caratteristiche e i compiti attribuiti agli organi sociali dell'impresa (**artt. 5-8**) e disciplina la formalizzazione degli atti adottati dall'organo amministrativo, di controllo, nonché dall'alta direzione (**art. 9**). In tali articoli sono stati ridefiniti i corrispondenti compiti dei diversi attori del sistema di governo societario: organo amministrativo, comitato per il controllo interno e i rischi, alta direzione e organo di controllo, salvaguardando le rispettive specifiche competenze rivenienti dalle discipline trasversali in materia (i.e. codice civile, codice di autodisciplina).

Responsabile ultimo del sistema di governo societario è l'organo amministrativo (articolo 5, in linea con l'articolo 29-*bis* del Codice), che definisce le strategie, fornisce direttive e indicazioni di indirizzo, approva l'assetto organizzativo dell'impresa. Tale organo cura altresì l'adeguatezza nel tempo del sistema di governo, richiedendo aggiornamenti sul suo

² Si intende fare riferimento al rischio di perdite finanziarie o reputazionali derivanti da impatti ambientali e sociali/rischio ambientale, come da previsione di cui al d. lgs. 254/2016 che insiste sulla materia relativa alla dichiarazione non finanziaria.

funzionamento, valutandone l'efficacia nel continuo e impartendo disposizioni in modo che compiti e le responsabilità siano adeguatamente assegnati, ripartiti e coordinati, in linea con le politiche dell'impresa. Nell'ambito delle direttive definite per il sistema di governo societario l'organo amministrativo è altresì chiamato all'adozione di politiche scritte sulle materie previste dall'articolo 30, comma 5, del Codice (sistema di gestione dei rischi, sistema di controllo interno, ivi inclusa la *compliance*, revisione interna ed esternalizzazione, ove rilevante) e sulla politica attuariale³. All'organo amministrativo è anche chiesto di formalizzare una politica di *data governance* e di assicurarne il coordinamento con la politica delle informazioni statistiche definita nelle disposizioni di attuazione dell'articolo 190-*bis* del Codice.

L'organo amministrativo valuta almeno una volta l'anno la propria adeguatezza in termini di numerosità, composizione, funzionalità; nella valutazione andrà verificata che la presenza di amministratori indipendenti sia numericamente adeguata, in relazione anche alle attività svolte. I membri indipendenti sono privi di deleghe esecutive nell'ambito della concreta articolazione della definizione di indipendenza che l'impresa vorrà dare nello statuto e nella politica di requisiti di idoneità alla carica (cfr. anche il regime transitorio di cui all'articolo 95) e contribuiscono ad assicurare la coerenza della gestione sociale con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Le imprese approvano, altresì, un documento (articolo 5, comma 2, lettera i), riepilogativo dei compiti e responsabilità degli organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni. Tale documento deve anche identificare le categorie di soggetti che appartengono all'ulteriore personale rilevante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m). L'individuazione del personale rilevante è rimessa all'autonoma determinazione dell'impresa, che dovrà formalizzare tale scelta e motivarla adeguatamente. L'Istituto si attende che rientrino nel personale rilevante almeno i responsabili delle attività o funzioni essenziali o importanti. E' inoltre responsabilità dell'impresa definire, nell'ambito di tale contesto, l'obiettivo di solvibilità di cui all'articolo 18, che dovrà tenere conto del *risk appetite* e dei *risk tolerance limits* (in linea con il Regolamento n. 20/2008 e con le corrispondenti previsioni degli *Explanatory Text* delle Linee Guida).

In linea con la disciplina dettata nel comparto bancario è descritto il ruolo del presidente del consiglio nell'assicurare il buon funzionamento dell'organo collegiale, favorendo la dialettica interna tra componenti delegati e privi di deleghe e assicurando l'adeguato bilanciamento dei poteri; coerentemente con i compiti in materia di organizzazione dei lavori dell'organo attribuitigli dal codice civile, il presidente ha di norma un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale (cfr. anche Lettera al mercato).

Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, l'organo amministrativo costituisce, ove appropriato in relazione alla natura, portata e complessità dell'attività dell'impresa e dei rischi inerenti e in conformità alle indicazioni contenute nella Lettera al mercato, un Comitato per il controllo interno e i rischi.

Le imprese che, in ragione del contenuto profilo di rischiosità, non costituiscono il Comitato per il controllo interno e i rischi, garantiscono l'osservanza dell'articolo 17, comma 3, incaricando almeno un membro dell'organo amministrativo, adeguatamente competente in

³ L'indicazione delle politiche, in capo all'organo amministrativo, operata dall'articolo 5 del Regolamento non intende essere esaustiva, recando gli opportuni coordinamenti con le specifiche previsioni disciplinanti ambiti ulteriori (es. politica ORSA, Operazioni infragruppo etc). Resta evidente che l'organo amministrativo è competente ad adottare tutte le altre politiche previste da altre distinte previsioni regolamentari (i.e. la politica sugli investimenti).

materia e privo di deleghe, di monitorare l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi e di riferirne le risultanze all'organo amministrativo.

Nella prospettiva di razionalizzazione della normativa secondaria per i profili di *reporting* sul sistema di *governance* e in coerenza con quanto rappresentato nell'ambito del Regolamento IVASS n. 33/2016, attuativo degli articoli 47-*quater* e 47-*octies* del Codice, il contenuto degli articoli 28, comma 2, e 28-*bis* del Regolamento ISVAP n. 20/2008 non è stato recuperato nel Regolamento in oggetto, in quanto superato dall'informativa pubblica e al Supervisore prevista dal *framework Solvency II*. E' in ogni caso responsabilità dell'organo amministrativo dell'impresa assicurare l'adeguatezza delle informazioni rese in tale ambito.

Il Titolo III - Disciplina del sistema di governo societario - è a sua volta suddiviso in VIII Capi. I primi due Capi si occupano dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, elementi fondanti del sistema di governo societario, disciplinati rispettivamente negli articoli 30-*bis* e 30-*quater* del Codice.

Il Capo I - Sistema di controllo interno - disciplina l'articolazione del sistema di controllo interno dell'impresa, declinandone gli obiettivi (**art. 10**) e le caratteristiche, con particolare riferimento alla cultura del controllo interno (**art. 11**), all'attività di controllo e separazione dei compiti (**art. 12**), ai flussi informativi e ai canali di comunicazione (**art. 13**), al sistema di gestione dei dati (**art. 14**), alla produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza sul gruppo (**art. 15**), e ai sistemi informatici (**art. 16**). Con particolare riferimento ai test che potranno essere effettuati per verificare la funzionalità del processo di monitoraggio sistematico che sarà implementato e valutarne periodicamente l'efficacia si chiarisce che gli stessi possono prevedere esercizi di penetrazione dei sistemi, simulazioni e altre modalità.

In particolare, la disciplina in materia di sistemi di gestione dei dati e dei sistemi informatici è stata profondamente rivista, al fine di tener conto delle evoluzioni delle politiche e delle prassi, sia degli operatori, sia delle Autorità in materia. Si chiede la definizione e l'approvazione da parte dell'organo amministrativo di una politica aziendale di *data governance*, inclusi i profili di *data quality* e *cyber security*, il cui contenuto minimo è indicato nell'Allegato 1 al Regolamento. Viene richiesta la comunicazione all'IVASS di eventuali gravi incidenti informatici⁴ (intendendosi per tali gli eventi che comportano la violazione - anche potenziale - delle norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza, quali frodi informatiche, attacchi *cyber*, malfunzionamenti e disservizi) e l'inclusione nel piano strategico sulla ICT, soggetto all'approvazione dell'organo amministrativo, di elementi di dettaglio riguardanti tale ultimo aspetto, la cui definizione, in coerenza con gli indirizzi strategici dettati dall'organo amministrativo, può essere riservata anche ad altre funzioni dell'impresa. Tali previsioni devono essere lette congiuntamente alle disposizioni specifiche dettate dal Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017, riguardante la comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo.

Il Capo II - Sistema di gestione dei rischi - disciplina gli obiettivi del sistema di gestione dei rischi (**art. 17**), prevede l'individuazione di un obiettivo di solvibilità nell'ambito della propensione al rischio dell'impresa (**art. 18**), e richiede di catalogare i rischi aziendali e di

⁴ La comunicazione di un grave incidente di sicurezza informatica deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento n. 33/2016 attuativo dell'articolo 47-*quater* del Codice. Per la comunicazione all'IVASS dell'incidente di sicurezza informatica, laddove esso riguardi anche la violazione di dati personali, l'impresa potrà adempiere nella medesima tempistica prevista dal Regolamento UE 2016/679 per la comunicazione al Garante della Privacy, nel rispetto, a livello di contenuto, di quanto indicato dall'articolo 16, comma 4 medesimo.

predisporre un piano coerente per fronteggiare le situazioni di emergenza (**art. 19**).

Nell'articolo 17, in particolare, ferma restando la responsabilità ultima del sistema di gestione dei rischi in capo all'organo amministrativo complessivamente considerato, si prevede che per le imprese che non abbiano costituito il Comitato per il controllo interno e i rischi di cui all'articolo 6, almeno un membro dell'organo amministrativo, dotato di specifica competenza, abbia l'incarico di verificarne l'adeguatezza ed il corretto funzionamento e riferisca le relative risultanze all'organo collegiale.

L'articolo 18 richiede all'impresa, nell'ambito dei presidi di *governance* ricompresi nel secondo pilastro, la fissazione di un obiettivo di solvibilità la cui determinazione è collocata nel contesto della definizione del *risk appetite framework* dell'impresa⁵. Il livello specifico dell'obiettivo di solvibilità è rimesso all'autonoma determinazione del soggetto vigilato. Esso è espresso come rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di solvibilità sull'orizzonte temporale di un anno.

Tale rapporto si attesta a un livello tale da consentire all'impresa di disporre del tempo e della flessibilità operativa necessaria ad assicurare il rispetto nel continuo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, tenendo conto della prevedibile dinamica del Requisito stesso e dei fondi propri ammissibili e degli effetti su tali grandezze riconducibili all'eventuale utilizzo di misure transitorie o di aggiustamenti applicati ai sensi degli articoli 36-*quinquies* e 36-*septies* del Codice. Ai fini della determinazione dell'obiettivo di solvibilità si tiene conto delle risultanze della valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), che richiede anche scenari di *stress*.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di solvibilità non ha come conseguenza l'adozione delle misure che il Codice prevede per il mancato rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. Tuttavia, la capacità dell'impresa di individuare obiettivi di solvibilità realistici e adeguati e di perseguirli in modo efficace rappresenta un indicatore della qualità del sistema di governo dei rischi dell'impresa, come tale oggetto di valutazione da parte dell'IVASS nella propria azione di vigilanza.

Nell'articolo 19, commi 5 - 7 si sviluppa a livello regolamentare l'obbligo, previsto dal Codice e dagli Atti delegati (rispettivamente articoli 30, comma 4 e 258), che impone alle imprese di adottare misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza, approvati dall'organo amministrativo e riguardanti le maggiori fonti di rischio identificate. L'aspetto più innovativo in materia è stato, tuttavia, lo sviluppo di una più completa disciplina di dettaglio con riguardo al piano di emergenza rafforzato a livello di gruppo, richiesto al ricorrere di determinate condizioni (cfr. articolo 83).

Il Capo III - Riassicurazione ed altre tecniche di mitigazione del rischio - riprende e modifica le disposizioni contenute nella Circolare ISVAP n. 574/D del 2005 per i profili del sistema di governo societario, definendo la politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio (**art. 20**) e disciplinando i profili della formalizzazione dei rapporti contrattuali (**art. 21**); in particolare, il termine generale di quattro mesi per la formalizzazione dei rapporti contrattuali viene esteso a sei mesi nel caso di contratti di

⁵ Il richiamo, di cui all'articolo 18, comma 1, alla "propensione al rischio" rinvia al riferimento contenuto nell'articolo 5, comma 2, lett. e), inclusivo oltre che del *risk appetite*, anche della fissazione dei relativi limiti di tolleranza al rischio.

riassicurazione aventi ad oggetto linee di attività peculiari, quali quelle connotate da stagionalità. Viene inoltre dettagliata l'informativa integrativa in caso di ricorso alla riassicurazione non tradizionale (**art. 22**). Coerentemente con l'impostazione del Regolamento n. 20/2008, la politica di riassicurazione è stata inserita nell'ambito della politica di gestione dei rischi, riprendendo le previsioni di profilo più tecnico della Circolare, opportunamente aggiornate al nuovo *framework Solvency II*, ed arricchendo, conseguentemente, i contenuti della politica.

Non è stata, al contrario, replicata la previsione riguardante la predisposizione e trasmissione all'IVASS del piano delle cessioni, né la comunicazione sui rischi catastrofali, in quanto informative entrambe ricomprese nel *reporting Solvency II*.

Le informazioni relative alla riassicurazione non tradizionale continuano ad essere trasmesse all'IVASS attraverso l'informativa periodica ai sensi dell'articolo 47-*quater* del Codice e relative disposizioni di attuazione, in quanto utile a fini di vigilanza e complementare ed integrativa rispetto ai dati acquisiti nei relativi *template Solvency II*.

Il Capo IV - Gestione del capitale - è composto da due norme, le quali disciplinano la politica di gestione del capitale (**art. 23**) e il piano di gestione del capitale a medio termine (**art. 24**), recuperando quanto contenuto nella Lettera al mercato IVASS del 15 aprile 2014 con cui erano state recepite le Linee Guida preparatorie in materia. Nella parte dell'Allegato 1, relativa a tale politica, si prevede la fissazione da parte dell'impresa di specifici limiti alle garanzie ed agli impegni assunti, inclusi gli impegni che assumono la qualifica di *Ancillary Own Funds* per le imprese controparti, per tenere conto degli effetti di tali impegni e garanzie sui fondi propri.

Il Capo V - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza - contiene la disciplina relativa alla valutazione dei requisiti di idoneità alla carica degli esponenti aziendali, dei titolari e di coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, nonché dell'ulteriore personale rilevante identificato dall'impresa (**art. 25**). Per l'individuazione dei requisiti, si richiamano:

- l'articolo 76 del Codice, che demanda la definizione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ad un Regolamento ministeriale⁶;
- l'articolo 273 degli Atti delegati, che prevede che le imprese adottino politiche per garantire che tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono funzioni fondamentali soddisfino costantemente i requisiti di competenza e onorabilità, in conformità all'articolo 42 della direttiva *solvency II*, ricomprendendovi l'onestà e la solidità finanziaria, valutata sulla base di elementi oggettivi relativi al comportamento personale ed alla condotta negli affari.

La politica aziendale in materia di requisiti di *fit&proper* di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché funzioni fondamentali è contenuta nell'articolo 5, comma 2, lettera n): è responsabilità dell'impresa verificare la sussistenza dei requisiti ed articolare tali requisiti, nell'ambito delle proprie politiche aziendali, secondo i criteri più adeguati alla dimensione, portata e complessità dell'attività esercitata e alla struttura dell'impresa e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, in coerenza con le previsioni degli Atti delegati e del Regolamento ministeriale di cui all'articolo

⁶ Si ricorda che l'attuale Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (11 novembre 2011 n. 220) reca la determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza solo degli esponenti aziendali (non anche dei titolari delle funzioni fondamentali).

76 del Codice, a cui si dovrà far riferimento anche per i titolari delle funzioni fondamentali e per l'ulteriore personale rilevante. Spetta all'impresa individuare il livello di responsabilità e le verifiche coerenti con tali politiche e valutare l'idoneità dei soggetti coperti dalla politica, ferma restando la possibilità di avvalersi, in caso di esternalizzazione, della valutazione effettuate sul punto dal *provider*.

Relativamente ai soggetti di cui all'articolo 76, comma 1-*bis*, del Codice, ossia degli esponenti aziendali e, anche in ipotesi di esternalizzazione, dei titolari di funzioni fondamentali, la verifica della sussistenza dei requisiti viene effettuata dall'impresa e comunicata all'IVASS alla prima nomina e, successivamente, al verificarsi di eventi sopravvenuti (anche rinnovi) in grado di incidere sulla valutazione in merito all'idoneità alla carica.

La raccolta dei dati avviene secondo istruzioni tecniche fornite da IVASS e disponibili sul proprio sito internet nell'ambito del progetto di razionalizzazione e digitalizzazione delle informazioni anagrafiche. Nelle more della definizione delle future modalità di trasmissione dei dati per le imprese a livello individuale e di gruppo, sono confermate quelle attualmente in essere.

Di seguito si riporta una tabella esplicativa dei requisiti di idoneità da rispettare in base al ruolo rivestito e degli obblighi di notifica/comunicazione all'IVASS anche in caso di eventuale esternalizzazione della funzione fondamentale.

Funzione fondamentale (Key Function - KF) svolta all'interno dell'impresa					
IMPRESA			FORNITORE		
Ruolo	Notifica ex art. 76, 1-bis, CAP	Requisiti F&P			
Titolare KF	SI	DM, politica aziendale			
Coloro che svolgono KF*1	No	DM, Politica aziendale			
Funzione fondamentale (KF) esternalizzata					
IMPRESA			FORNITORE		
Ruolo	Notifica ex art. 76, 1-bis, CAP	Requisiti F&P	Ruolo	Comunicazione ad IVASS	Requisiti F&P
Titolare KF (individuato nell'impresa) (art. 63, comma 3)	SI	DM, politica aziendale	Responsabile KF presso fornitore (diverso dal Titolare KF individuato nell'impresa che esternalizza) (art. 68, comma 1)	SI, ex art. 68, comma 1, ultimo periodo del presente schema ed art. 308, par. 8, Atti Delegati	Politica aziendale
			Coloro che svolgono KF presso fornitore (art. 63, comma 4)	NO	Politica aziendale
Attività o funzione essenziale o importante all'interno dell'impresa diversa dalla KF					
IMPRESA			FORNITORE		
Ruolo	Notifica ex art.	Requisiti F&P			

	76, 1-bis, CAP				
Responsabile *	NO	Politica aziendale			
Staff	NO	Politica aziendale			
Attività o funzione essenziale o importante esternalizzata diversa dalla KF					
IMPRESA			FORNITORE		
Ruolo	Notifica ex art. 76, 1-bis, CAP	Requisiti F&P	Ruolo	Comunicazione ad IVASS	Requisiti F&P
Responsabile dell'attività di controllo sulle funzioni o attività esternalizzate* (Art. 62, comma 5)	NO	Politica aziendale	Responsabile della funzione o attività esternalizzata *	NO	Politica aziendale
			Staff	NO	Politica aziendale

* Si ritiene che i responsabili di attività essenziali o importanti, siano essi all'interno o all'esterno dell'impresa, ricadano generalmente nella definizione di ulteriore personale rilevante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), secondo le scelte adeguatamente motivate e formalizzate dall'impresa ed a livello di gruppo dall'organo amministrativo della USCI nel documento interno da diffondere a tutte le strutture interessate, di cui agli articoli 5, comma 2, lettera i), punto i) e 71, comma 2, lettera m) punto i).

*¹ A fini di maggiore chiarezza si precisa che nella dizione "coloro che svolgono funzioni fondamentali" siano da ritenersi inclusi (oltre al titolare della funzione quando non espressamente menzionato), i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni fondamentali e l'ulteriore staff impiegato per lo svolgimento della funzione.

Il titolare della funzione fondamentale è identificato presso l'impresa, anche in caso di esternalizzazione. E' soggetto a notifica all'IVASS ai sensi dell'articolo 76, comma 1-bis, del Codice, secondo le modalità descritte nell'articolo 25. Il nominativo del soggetto responsabile della funzione esternalizzata presso il fornitore è, invece, oggetto di comunicazione all'IVASS nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione in caso di esternalizzazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, ultimo periodo del Regolamento.

E' altresì previsto che l'impresa si doti di presidi di controllo sulle attività o funzioni essenziali o importanti esternalizzate (che non siano funzioni fondamentali), in particolare individuando almeno uno o più responsabili delle attività di controllo sulle funzioni esternalizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 5.

Il Capo VI - Funzioni fondamentali - è a sua volta suddiviso in cinque sezioni.

La Sezione I - Disposizioni generali - contiene le previsioni normative comuni alle quattro funzioni fondamentali, disciplinandone in particolare l'istituzione (**art. 26**), la struttura (**art. 27**) la titolarità (**art. 28**), specificando le caratteristiche del piano di attività (**art. 29**) e della relazione dell'attività svolta (**art. 30**), nonché la collaborazione con l'organo di controllo e con ulteriori soggetti cui sono assegnati compiti di controllo (**art. 31**).

Le funzioni sono istituite in modo proporzionato alla natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, con ciò estendendo anche ad esse il riferimento alla proporzionalità formulato dall'articolo 30, comma 1, del Codice per il sistema di governo societario nel suo complesso. Per le previsioni di dettaglio in tema di declinazione del principio di proporzionalità sul punto si rinvia alla Lettera al mercato.

Il Regolamento non prevede nell'ambito del sistema di *governance* l'identificazione di funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle individuate dalla norma primaria, lasciando l'eventuale

iniziativa alla libera determinazione delle imprese nell'ambito della propria *policy*. Resta, comunque, inteso che ulteriori funzioni, identificate nell'ambito di differenti disposizioni regolamentari di settore (quali ad esempio le funzioni antifrode o gestione dei reclami) potranno essere ricondotte nell'alveo di funzioni importanti o essenziali.

Riprendendo l'impostazione del Regolamento n. 20/2008, l'istituzione delle funzioni è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo che ne definisce compiti e responsabilità. La collocazione organizzativa delle funzioni è lasciata all'autonomia dell'impresa, purché ispirata al principio di proporzionalità (cfr. Lettera al mercato) e nel rispetto di presidi minimali di separazione con le funzioni operative, al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia di giudizio nell'espletamento dei compiti ad esse assegnati e la possibilità di riferire direttamente all'organo amministrativo. Considerata la rilevanza dell'apporto che dette funzioni assicurano ai fini della sana e prudente gestione dell'impresa e dell'efficacia del sistema di *governance* come definito dall'organo amministrativo, è stata avvertita l'esigenza di assicurare la partecipazione dei titolari delle funzioni fondamentali alle riunioni dell'organo amministrativo e di controllo: è previsto che la partecipazione avvenga su richiesta del Presidente e possa essere prevista, anche in via stabile, in relazione alle materie trattate, anche mediante una delibera organizzativa dell'organo amministrativo.

Estendendo, invece, le previsioni del precedente impianto regolamentare per le funzioni di gestione dei rischi e *compliance* alla funzione attuariale, si prevede anche per quest'ultima la possibilità di essere costituita in forma di specifica unità organizzativa e anche di assolvere ai compiti ad essa assegnati mediante ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali, purché siano adottati idonei presidi per assicurarne l'indipendenza.

La disciplina dell'esercizio delle funzioni fondamentali è stata rivista alla luce delle previsioni dettate dalle linee guida EIOPA. Estendendo quanto già esplicitato dal Regolamento n. 20/2008 (articolo 24, comma 4) per la sola funzione di *compliance*, si prevede (art. 28, comma 2) che anche la titolarità della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale possa essere attribuita ad un membro dell'organo amministrativo, purché privo di deleghe e idoneo alla carica, qualora siano rispettati adeguati presidi di indipendenza. Tale scelta deve essere adeguatamente formalizzata e motivata dall'impresa con particolare riguardo all'adozione di specifici presidi volti a garantire: i) l'indipendenza e l'autonomia di giudizio del titolare della funzione che sia al tempo stesso membro dell'organo amministrativo e che a tale organo riporta; ii) la capacità dello stesso organo amministrativo complessivamente considerato - che è ultimo responsabile del sistema di *governance* - di valutare l'operato del titolare della funzione, assicurando un'adeguata dialettica con lo stesso.

Il titolare della funzione fondamentale presenta all'organo amministrativo, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa dell'attività svolta. La relazione fornisce indicazioni in merito alle verifiche e valutazioni effettuate, ai risultati emersi, alle eventuali criticità e carenze rilevate e contiene le raccomandazioni per la rimozione delle stesse.

Le Sezioni II, III, IV e V - rubricate rispettivamente **Funzione di gestione dei rischi (art. 32)**, **Funzione di verifica della conformità alle norme (artt. 33-34)**, **Funzione di revisione interna (artt. 35-37)** e **Funzione attuariale (art. 38)** - dettano la disciplina di dettaglio specifica per ognuna delle quattro funzioni fondamentali.

Disposizioni specifiche sulla funzione di gestione dei rischi.

E' stato dettagliato il ruolo della funzione di gestione dei rischi con particolare riguardo alla valutazione interna del rischio e della solvibilità - ORSA - ed alla collaborazione con la

funzione attuariale.

Sul punto, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 32/2016 sulla valutazione ORSA, e al fine di meglio distinguere le fasi di definizione delle *policy* da quella di reportistica all'organo amministrativo e all'alta direzione è stato inserito il richiamo a i) il concorso della funzione di gestione dei rischi nella definizione della politica e nella scelta delle metodologie utilizzate per le valutazioni; ii) la segnalazione, d'iniziativa o su richiesta, all'organo amministrativo dei rischi individuati come significativi; (iii) la verifica della coerenza del modello interno utilizzato con il profilo di rischio dell'impresa.

E' stato inoltre esplicitato il ruolo della funzione nella definizione di meccanismi di incentivazione economica del personale.

E' stato, altresì, previsto che l'impresa, nell'ambito di un efficace sistema di gestione dei rischi, con particolare riferimento ai requisiti di capitale, assicuri un'adeguata cooperazione ed assistenza alla funzione di gestione del rischio da parte della funzione attuariale: ciò in linea di continuità rispetto a quanto previsto nella Lettera al mercato 2015, quale utile presidio di vigilanza.

Disposizioni specifiche sulla funzione di conformità alle norme.

E' stata dettagliata la disciplina specifica concernente la funzione di *compliance*, in coerenza con quanto previsto dalla normativa primaria che ne prevede l'istituzione da parte dell'impresa nell'ambito del sistema di controllo interno.

Disposizioni specifiche sulla funzione di revisione interna.

Tra le previsioni specifiche, sono stati accentuati i presidi per l'indipendenza della funzione di revisione interna.

E' stato previsto in particolare, diversamente da quanto previsto per le altre funzioni fondamentali, che la funzione di revisione interna sia costituita in forma di specifica unità organizzativa e non anche svolta mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali e che la titolarità della funzione non sia attribuibile ad un amministratore. In via eccezionale e residuale, l'impresa può consentire a coloro che svolgono la funzione di revisione interna di svolgere ulteriori funzioni fondamentali, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 271, paragrafo 2, degli Atti delegati, dimostrando che è in ogni caso in grado di evitare l'insorgenza di conflitti di interessi e di garantire l'obiettività e l'indipendenza della funzione di revisione interna. In tale ipotesi l'impresa comunica prontamente all'IVASS l'adozione di tale soluzione organizzativa e fornisce dimostrazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa per l'assunzione della relativa determinazione.

E' stato inoltre previsto che sia tenuta un'idonea documentazione dell'attività di revisione svolta e degli interventi effettuati, in tal modo implementando quanto previsto dalla nuova linea guida EIOPA n. 44 in tema di "*internal audit documentation*".

Con riguardo ai profili di conservazione documentale dell'attività posta in essere dalla funzione di revisione interna si precisa che tale obbligo può essere assolto non solo mediante la conservazione della relativa documentazione presso la sede della società, ma anche, nel rispetto di specifici presupposti, presso uffici amministrativi, previa comunicazione all'IVASS, analogamente a quanto previsto, ad esempio, ai fini della conservazione dei registri assicurativi, in base al Regolamento ISVAP n. 27/2008 (in particolare, articolo 5 relativo alle modalità di conservazione).

Disposizioni specifiche sulla funzione attuariale.

Sono state riprese le previsioni riguardanti lo svolgimento della funzione attuariale della Lettera al Mercato del 28 luglio 2015.

Oltre alla disciplina di dettaglio dei compiti, ora individuati dall'articolo 30-*sexies* del Codice, sono state riprese le indicazioni contenute nella citata lettera in merito ai compiti aggiuntivi in tema di riserve di bilancio civilistico, attribuendo a tale funzione la verifica della coerenza e la motivazione delle differenze tra gli importi delle riserve tecniche calcolati sulla base dei criteri di valutazione applicabili al bilancio civilistico ed i calcoli risultanti dall'applicazione dei criteri *Solvency II*. E' stata altresì implementata la linea guida EIOPA n. 46, specificando che nel caso di assegnazione alla funzione attuariale di compiti aggiuntivi siano adottati dall'impresa presidi adeguati per gestire eventuali conflitti di interesse.

o o o

Per quanto riguarda l'articolazione dei controlli in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo, si rinvia alla disciplina di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il Capo VII - Politiche di remunerazione e incentivazione - incorpora le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 e ne garantisce la coerenza con gli orientamenti internazionali ed europei di interesse, prevedendo gli opportuni raccordi con le disposizioni degli Atti delegati che insistono sulla materia; si compone di otto sezioni.

In via generale è stato ripreso quanto già previsto dalla regolamentazione ISVAP in materia, assicurando da parte dell'impresa: i) l'adozione di politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione e che evitino eccessivi incentivi al rischio; ii) l'adozione di processi decisionali improntati a criteri di trasparenza e ad evitare conflitti di interesse; iii) il ruolo attivo degli azionisti nell'approvazione delle politiche e valutazione della relativa attuazione.

Sono stati inoltre maggiormente articolati i presidi volti ad assicurare che le politiche di remunerazione siano in linea con obiettivi di lungo termine, al fine di rafforzare la tutela degli interessi degli *stakeholder*, inclusi gli assicurati, e la stabilità del mercato.

In linea con quanto disposto dagli articoli 294, paragrafo 2, lettera c) e 308, paragrafo 1, lettera c) degli Atti delegati, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza in materia di remunerazioni degli organi sociali, dei titolari delle funzioni fondamentali e degli ulteriori *risk taker*, è stata prevista una informativa più dettagliata agli azionisti e la trasmissione all'IVASS dei dati quantitativi sui compensi assegnati a detti soggetti nell'ambito del *reporting* al Supervisore secondo il dettaglio delle informazioni contenuto nell'allegato tabellare n. 3 al Regolamento.

La Sezione I - Ambito di applicazione e principi generali - disciplina l'ambito di applicazione delle politiche in materia di remunerazione (**art. 39**) e i principi generali ad esse applicabili (**art. 40**).

In particolare, con riguardo all'ambito soggettivo, le previsioni si applicano ai membri dell'organo amministrativo, di controllo, alta direzione e personale *risk taker*, ivi inclusi i titolari delle KF, responsabili di livello elevato delle stesse ed ulteriore personale in grado di incidere in maniera significativa sul profilo di rischio (art. 275, p. 1, lett. c) Atti Delegati e art. 2, 1, lett. m) del Regolamento), secondo l'identificazione da parte dell'impresa nell'ambito del documento di cui all'articolo 5, comma 2, lett. i), punto i). Con riferimento agli indicatori di *performance*, le imprese evitano politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o

prevalente sui risultati di breve termine (art. 275, p. 1, lett. a) Atti Delegati). In quest'ambito è stato, tra l'altro, accentuato il collegamento tra la remunerazione, il profilo di rischio dell'impresa e le responsabilità organizzative assegnate ai soggetti e ribadito che gli amministratori privi di deleghe esecutive non percepiscono, di norma, componenti variabili di remunerazione.

La Sezione II - Ruolo e responsabilità degli organi sociali in materia di politiche di remunerazione - articola i compiti assegnati all'assemblea (**art. 41**), al consiglio di amministrazione (**art. 42**), al comitato remunerazioni (**art. 43**) e ad eventuali consulenti esterni di cui si avvalga il consiglio di amministrazione (**art. 44**), con una specificazione per le imprese che adottano il sistema di amministrazione dualistico, per le quali è prevista l'attribuzione al consiglio di sorveglianza delle funzioni che le presenti disposizioni attribuiscono al consiglio di amministrazione (**art. 45**).

E' stata mantenuta la competenza dell'assemblea, ai fini dell'approvazione delle politiche di remunerazione degli organi sociali e del personale rilevante e quella del consiglio di amministrazione, ai fini della definizione delle politiche retributive e della relativa attuazione; è assicurato il coinvolgimento delle funzioni fondamentali e delle risorse umane nel processo di definizione dei meccanismi di incentivazione. In ipotesi di ricorso da parte del consiglio di amministrazione a consulenti esterni, ai fini della determinazione delle politiche, è richiesta la previa verifica da parte del consiglio, con l'ausilio del Comitato remunerazioni, ove costituito, che gli stessi non si trovino in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.

Le politiche di remunerazione sono state estese alla funzione attuariale (le altre tre funzioni erano già ricomprese nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 39/2011, rientrando nella definizione delle "funzioni di controllo interno" cui si riferiva tale Regolamento).

Sono stati integrati i compiti assegnati al Comitato remunerazioni, prevedendo che tale comitato, verifichi, tra l'altro, allo scopo di evitare la sussistenza di sproporzioni retributive all'interno dell'impresa, la congruità del complessivo schema retributivo e accerti il verificarsi delle condizioni per l'erogazione degli incentivi per il personale rilevante. Per la declinazione del principio di proporzionalità sul punto si rinvia alla Lettera al Mercato.

Le Sezioni III, IV, V e VI - rubricate rispettivamente **Remunerazione degli amministratori (artt. 46-50)**, **Remunerazione degli organi di controllo (art. 51)**, **Remunerazione del personale rilevante (artt. 52-55)** e **Remunerazione di altri soggetti (artt. 56-57)** - dettano disposizioni di dettaglio in materia di remunerazione.

Tali previsioni intendono assicurare che la remunerazione degli amministratori con deleghe esecutive sia improntata a un corretto bilanciamento tra componente fissa e variabile e che quest'ultima sia soggetta a limiti massimi di importo e alla presenza di idonee salvaguardie per l'impresa, che diano alla stessa adeguata flessibilità nel riconoscimento.

La componente variabile è riconosciuta sulla base di risultati predeterminati, oggettivi e agevolmente misurabili, che tengano conto dei rischi associati e dei risultati complessivamente realizzati dall'impresa o dal gruppo di appartenenza, anche in termini di obiettivi di carattere non economico.

Nella prospettiva di allineare le politiche di remunerazione con obiettivi di lungo termine, la misurazione dei risultati è effettuata su un orizzonte temporale preferibilmente pluriennale. Agli stessi fini, con lo scopo di evitare che il riconoscimento dei compensi non sia giustificato da risultati duraturi ed effettivi, è stato previsto che una parte significativa della remunerazione variabile sia erogata al termine di un periodo di differimento (**artt. 46, 47 e 48**). In particolare sul punto e per i profili riguardanti la struttura e il differimento della componente variabile della remunerazione si rinvia al dettaglio contenuto nella Lettera al

mercato.

Nell'ipotesi di remunerazioni basate su strumenti finanziari sono previste particolari cautele, con l'obiettivo di assicurare il conseguimento graduale nel tempo dei relativi vantaggi ed evitare condotte gestionali tese alla massimizzazione dei risultati di breve periodo. Sono assoggettati a stringenti limiti quantitativi le somme accordate in caso di anticipata cessazione dell'incarico, nonché le ipotesi di mancata corresponsione di dette somme, in modo da assicurare che il compenso erogato in dette circostanze sia collegato alla performance realizzata e ai rischi assunti e non remunerazioni condotte incoerenti con la sana e prudente gestione (**art. 50**).

Per i componenti degli organi con funzioni di controllo è esclusa la possibilità di riconoscere compensi collegati ai risultati o basati su strumenti finanziari, in modo da evitare un incentivo a non intervenire su operazioni eccessivamente rischiose (**art. 51**).

Al personale rilevante (**artt. 52 e 53**) si applicano le disposizioni dettate per la remunerazione degli amministratori (con adeguata parametrizzazione della componente variabile ai risultati conseguiti dall'unità operativa cui appartiene il singolo) nel rispetto della vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro e dei principi di trasparenza informativa riguardanti detti compensi (**art. 54**).

La remunerazione delle funzioni fondamentali (titolari e personale di livello più elevato) è disciplinata in modo specifico, prevedendo che la stessa sia fissata in modo adeguato al livello di responsabilità e impegno connesso al ruolo e che siano evitate remunerazioni variabili, da riconoscersi in casi eccezionali e adeguatamente motivati, in ogni caso in coerenza con i compiti assegnati, indipendenti dai risultati delle unità operative soggette a controllo e legate al raggiungimento di obiettivi qualitativi connessi al ruolo svolto, purché non diano origine a conflitti di interesse (**art. 55**).

Con riguardo agli intermediari assicurativi, ponendosi in linea con il quadro disegnato dalla direttiva 2016/97 (*Insurance Distribution Directive*) sulla intermediazione assicurativa, si richiede che le politiche di remunerazione non costituiscano per tali soggetti incentivo all'assunzione di condotte contrarie agli obblighi di correttezza nei confronti degli assicurati, in tal modo effettuando un coordinamento con quanto previsto dalla direttiva.

Infine, in linea con le linee guida EIOPA, si prevede che le imprese, nelle politiche di remunerazione, assicurino che gli accordi di remunerazione con i fornitori di servizi esternalizzati non incentivino un'eccessiva esposizione al rischio. Al riguardo, con l'analoga finalità di assicurare maggiore coerenza alla disposizione, si richiede che l'impresa eviti politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente su risultati di breve termine. Previsione analoga è prevista anche per gli intermediari assicurativi.

Le Sezioni VII e VIII - rubricate rispettivamente **Verifiche delle politiche di remunerazione e Obblighi di informativa** - contengono le previsioni relative al controllo, almeno annuale, sull'attuazione delle politiche (**art. 58**) da parte delle funzioni fondamentali, esplicitando altresì i compiti assegnati alla funzione di *risk management* a detti fini, e agli obblighi di informativa nei confronti dell'assemblea, *ex ante* ed *ex post*, ai fini di consentire il consapevole esercizio dei poteri di approvazione e monitoraggio a tale organo riconosciuti in materia (**art. 59**). In particolare, anche sulla base di quanto previsto dagli articoli 294, paragrafo 2, lettera c) e 308, paragrafo 1, lettera c) degli Atti delegati, l'informativa all'assemblea sull'applicazione delle politiche di remunerazione è stata integrata con la previsione di informazioni quantitative sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento agli esponenti aziendali. Inoltre, le imprese trasmettono all'IVASS le informazioni sulla remunerazione degli esponenti aziendali

e del personale rilevante ai sensi dell'articolo 47-*quater* del Codice e relative disposizioni di attuazione, nelle modalità e con il livello di dettaglio definito da specifiche istruzioni tecniche contenute nell'allegato tabellare n. 3 al Regolamento. Si prevede, in particolare, la trasmissione nell'informativa al Supervisore (art. 59) del dato nominativo sui compensi dei membri dell'organo amministrativo, di controllo e le figure apicali dell'Alta Direzione, in linea con DM 220/2011 (che individua la figura specifica del direttore generale o altro soggetto che svolga funzioni analoghe), nonché dei titolari delle funzioni fondamentali; per gli altri *risk taker*, ivi incluse le ulteriori figure non apicali dell'Alta Direzione (non specificamente individuate dal DM 220/2011) è reso il solo dato aggregato, a meno che la remunerazione complessiva di uno di tali soggetti superi l'importo di un soggetto per cui è richiesta l'informativa nominativa.

Si prevede altresì la trasmissione della *policy* ad IVASS da parte delle sole entità soggette a *reporting* a fini di stabilità finanziaria; per gli altri soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento la politica può essere acquisita da IVASS su richiesta.

E' stata assicurata, ove possibile, la coerenza del testo regolamentare ai documenti pubblicati dal *Financial Stability Board* in materia di remunerazione.

Il Capo VIII - Disposizioni generali in materia di esternalizzazione - è suddiviso in cinque sezioni:

La Sezione I - Condizioni per l'esternalizzazione - individua e dettaglia le condizioni in presenza delle quali l'impresa può ricorrere all'esternalizzazione (**art. 60**), e disciplina la politica relativa all'esternalizzazione e alla scelta dei fornitori (**art. 61**). Sono state consentite modalità di assolvimento alternative agli obblighi di conservazione presso la sede dell'impresa, analogamente a quanto previsto per la documentazione dell'attività posta in essere dalla funzione di revisione interna.

La Sezione II - Disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti e di funzioni fondamentali - contiene disposizioni specifiche relativamente alla esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti (**art. 62**) e delle funzioni fondamentali (**art. 63**).

E' sottoposta a particolari cautele l'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti, intendendosi per tali quelle la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio oppure comprometterebbe gravemente i suoi risultati finanziari, la sua stabilità o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati (si pensi, ad esempio, alla progettazione dei prodotti assicurativi con la relativa definizione delle tariffe, alla gestione degli investimenti, alla gestione dei sinistri, alla gestione dei reclami, alla prestazione regolare e costante di supporto di natura contabile, alla prestazione dei servizi di *Information and Telecommunication Technology* (ICT) e al processo ORSA). In tali casi l'impresa individua al proprio interno uno o più responsabili delle attività di controllo sulle funzioni o attività essenziali o importanti esternalizzate e ne formalizza compiti e responsabilità (articolo 62, comma 5).

L'impresa può esternalizzare le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dall'articolo 30-*septies* del Codice e dall'articolo 274 degli Atti delegati, se, ove appropriato in ragione della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti alla sua attività, l'istituzione e/o il mantenimento di funzioni fondamentali all'interno di essa non risponde a

criteri di economicità. Per l'articolazione dell'esternalizzazione delle funzioni fondamentali in funzione del principio di proporzionalità, si rinvia alle aspettative declinate nella Lettera al mercato.

Nel caso di esternalizzazione di funzioni fondamentali l'impresa designa al proprio interno il titolare della funzione fondamentale esternalizzata, cui è assegnata la complessiva responsabilità della funzione esternalizzata (articolo 63, comma 3). Non è pertanto replicabile, nel nuovo contesto normativo, il precedente impianto regolamentare basato sul "referente" interno all'impresa che esternalizza, a fronte del responsabile della funzione presso il fornitore.

La Sezione III - Accordi di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti e di funzioni fondamentali - disciplina il contenuto degli accordi di esternalizzazione (**art. 64**).

L'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti è sottoposta agli obblighi di comunicazione all'IVASS di cui all'articolo 67 o di preventiva autorizzazione a seconda se il fornitore abbia sede, rispettivamente, all'interno o all'esterno dello Spazio Economico Europeo. In tale secondo caso, tuttavia, se il fornitore è ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice, l'esternalizzazione è, in deroga, sottoposta agli obblighi di comunicazione all'IVASS.

Gli accordi di esternalizzazione delle funzioni fondamentali possono essere conclusi solo con fornitori con sede legale nello Spazio Economico Europeo. L'esternalizzazione ad un fornitore al di fuori dello SEE è consentita, previa autorizzazione dell'IVASS, solo se lo stesso è ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice. Al procedimento di autorizzazione si applica la disciplina del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Le Sezioni IV e V - rispettivamente rubricate **Controlli dell'esternalizzazione** e **Obblighi di comunicazione all'IVASS** - contengono la disciplina dei controlli attuati dall'impresa che ricorre all'esternalizzazione (**art. 65**) e dei poteri di intervento in capo all'IVASS (**art. 66**), nonché i diversi obblighi di comunicazione dell'impresa nei confronti dell'IVASS a seconda che si tratti di funzioni o attività essenziali o importanti, di funzioni fondamentali o di altre attività (**artt. 67-69**). Tali obblighi sono sintetizzati nella seguente tabella riepilogativa che reca il confronto con le precedenti disposizioni del Regolamento n. 20/2008 e l'evidenza dei differenti adempimenti derivanti dalle caratteristiche del *provider* (infra/extra gruppo assicurativo⁷) e dalla sua localizzazione (infra/extra SEE).

		(Reg. 20/2008)	Nuovo schema regolamentare	
ATTIVITA'	LOCALIZZAZIONE PROVIDER	EXTRA E INFRAGRUPPO	EXTRA GRUPPO	INFRA GRUPPO
Funzioni Fondamentali	INFRA SEE	Comunicazione preventiva 60 gg prima della	Comunicazione preventiva 60 gg prima della	Comunicazione preventiva 45 gg prima della esecuzione del contratto Informativa semplificata

⁷ In assenza nel *framework* europeo di riferimento di alcun regime differenziato per l'esternalizzazione infra o extra gruppo, la limitazione alle sole società dell'Albo delle semplificazioni previste per l'esternalizzazione "infragruppo" trova il suo fondamento nei presidi stringenti di vigilanza che caratterizzano le società dell'Albo, in quanto controllate. Il regime infragruppo è caratterizzato da alcune semplificazioni rispetto all'esternalizzazione a soggetti "extragruppo", quali il minor termine per la comunicazione preventiva all'IVASS dell'esternalizzazione ad un *fornitore intra-SEE* (45 gg prima dell'esecuzione del contratto, 60 giorni se extra-gruppo), nonché la possibilità di esternalizzare ad un fornitore extra-SEE dietro preventiva autorizzazione dell'IVASS (esternalizzazione delle KF, extra SEE, vietata se extra-gruppo).

		esecuzione del contratto	esecuzione del contratto (art. 68, comma 1)	Disciplina semplificata anche in termini di presunzione economicità e possibilità di avvalersi della facoltà di presentazione aggregata delle comunicazioni da parte della USCI per le imprese del gruppo dell'albo (art. 68, comma 2)
	EXTRA SEE	Divieto (attuale art. 32, comma 3)	Divieto (art. 64, comma 4)	Autorizzazione IVASS (art. 64, comma 5)
Funzioni o attività essenziali o importanti diverse dalle funzioni fondamentali	INFRA SEE	Comunicazione preventiva 45 gg prima della esecuzione del contratto	Comunicazione preventiva 60 gg prima della esecuzione del contratto (art. 67, comma 1)	Comunicazione preventiva 45 giorni prima della esecuzione del contratto Informativa semplificata di cui all'art. 67, comma 2 Disciplina semplificata anche in termini di possibilità di avvalersi della facoltà di presentazione aggregata delle comunicazioni da parte della USCI per le imprese del gruppo dell'albo (art. 67, comma 2)
	EXTRA SEE	Autorizzazione IVASS (attuale art. 34, comma 3)	Autorizzazione IVASS (art. 64, comma 3)	Comunicazione preventiva 45 giorni prima della esecuzione del contratto (art. 67, comma 3)
Altre attività	INFRA SEE	Comunicazione successiva (allegato 3 al regolamento n. 20/2008)	Nessuna comunicazione	Nessuna comunicazione
Altre attività	EXTRA SEE	Autorizzazione IVASS (attuale art. 34, comma 3)	Comunicazione preventiva 60 giorni prima della esecuzione del contratto Informativa semplificata (art. 69, comma 1)	Comunicazione successiva Informativa semplificata Disciplina semplificata anche in termini di possibilità di avvalersi della facoltà di presentazione aggregata delle comunicazioni da parte della USCI per le imprese del gruppo dell'albo (art. 69, comma 3)

Con riguardo all'esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti è stato mantenuto l'allegato n. 2 al Regolamento 20/2008, precisando nell'articolo 67, comma 1 l'esigenza di accompagnare la comunicazione con una relazione che fornisca adeguata descrizione anche delle motivazioni sottostanti le scelte connesse alla esternalizzazione. Come chiarito anche nella tabella sopra riportata, la comunicazione della portata dell'esternalizzazione, di cui agli articoli 67, comma 2, e 68, comma 2, include anche l'oggetto dell'esternalizzazione, ossia la natura dell'attività esternalizzata, ed eventualmente la complessità, quantità, rischiosità della medesima.

PARTE III - Sistema di governo societario di gruppo - è suddivisa in tre Titoli. Rispetto all'impostazione del Regolamento n. 20/2008 che dedicava solamente due articoli al sistema di governo societario di gruppo - uno relativo al ruolo della capogruppo nell'espletamento dell'attività di direzione e coordinamento e l'altro sul controllo interno e gestione dei rischi del gruppo - è stata sviluppata una disciplina più dettagliata del gruppo al fine di i) recepire le specifiche linee guida in materia di *governance* per il gruppo; ii) applicare, *mutatis mutandis*, le disposizioni dettate sulla *governance* a livello individuale.

La precedente disciplina codicistica e regolamentare sul gruppo concerneva il gruppo come risultante dall'Albo gruppi, comprendente cioè le controllate assicurative, riassicurative e strumentali. Diversamente, il testo che si sottopone alla consultazione recepisce la più ampia nozione di gruppo introdotta dal regime *Solvency II*, che considera tutte le società controllate, partecipate e soggette a direzione unitaria, a prescindere dall'attività svolta.

In linea con quanto previsto dalla direttiva e dal Codice, i requisiti che fondano il sistema di governo societario di gruppo si applicano all'entità economica - il gruppo - che aggrega le singole società. L'ultima società controllante italiana (USCI) deve, pertanto, tener conto della specifica rilevanza delle singole entità che lo compongono in termini di incidenza sul profilo di rischio del gruppo, calibrando l'applicazione delle diverse previsioni anche sulla base della sussistenza o meno del rapporto di controllo che determina l'iscrizione nell'Albo gruppi.

Solo alcune previsioni del Regolamento intendono riferirsi alle società iscritte nell'Albo gruppi, in tal caso evidenziate come le società di cui all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice: è, in tal modo creato, ove appropriato, un regime speciale per il gruppo censito nell'Albo gruppi, come ad esempio in tema di esternalizzazione delle funzioni o attività essenziali o importanti o fondamentali, calibrando la portata delle disposizioni e degli strumenti a disposizione dell'ultima società controllante italiana in modo da articolare l'ampiezza applicativa delle previsioni regolamentari, in coerenza con la natura del rapporto tra tali società e le singole entità interessate⁸.

Il Titolo I - Principi generali - contiene l'**articolo 70**, che definisce gli elementi e gli obiettivi del sistema di governo societario di gruppo. Di tale sistema si attribuisce la responsabilità ultima all'organo amministrativo della USCI, in linea con l'articolo 215-bis, comma 2 del Codice.

Applicando, *mutatis mutandis*, il principio dettato a livello individuale, a tale organo è attribuito il riesame periodico del sistema di governo societario di gruppo, dando attuazione anche a quanto specificato *nell'explanatory text* (2.319, lettera c) della linea guida EIOPA n. 66, a proposito della revisione di strategie e politiche. Si prevede inoltre, rispetto all'impianto individuale, che la revisione debba essere effettuata in tutti i casi di modifiche rilevanti intervenute nella struttura di gruppo.

Il Titolo II - Ruolo degli organi sociali a livello di gruppo - definisce le caratteristiche e i

⁸ Il riferimento alle imprese dell'albo è utilizzato per articolare e limitare la maggiore stringenza di alcuni presidi in materia di *governance* con riguardo alle sole società legate alla USCI da un rapporto di controllo e non di mera partecipazione e che abbiano una certa natura (assicurazione, riassicurazione, strumentali, società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie). Di seguito si elencano, a titolo meramente esemplificativo, le disposizioni che pongono l'accento sul perimetro di gruppo dell'albo:

Art. 70, comma 1, lett. a) controllo strategico;

Art. 71, comma 1, lett. a) e d) definizione, revisione e corretta attuazione delle politiche di gruppo;

Art. 71, comma 2, lett. c), punto iii) assegnazione incarichi rilevanti;

Art. 71, comma 2, lett. m), punto iii) raccordo tra KF e altri organi;

Art. 71, comma 2, lett. v) interazione tra comitati e altri organi;

Art. 71, comma 2, lett. aa) autovalutazione organo amministrativo;

Art. 71, comma 2, lett. cc) coerenza tra sistema di governo societario di gruppo e indirizzi strategici;

Art. 73, comma 1, collaborazione dell'Alta Direzione;

Art. 73, comma 2, definizione assetto organizzativo nel dettaglio da parte dell'Alta Direzione;

Art. 79, comma 3, integrazione dei sistemi informativi;

Art. 80, comma 1, lett. b) particolare attenzione del sistema di gestione dei rischi;

Art. 80, comma 7, concorso all'attuazione delle strategie e politiche di gruppo.

Il riferimento alle imprese dell'albo è altresì il presupposto per l'accesso alle semplificazioni di cui alla Lettera al mercato.

compiti attribuiti agli organi sociali dell'ultima società controllante italiana (**artt. 71-74**) e disciplina la formalizzazione degli atti da essi adottati (**art. 75**). Coerentemente con l'impostazione a livello individuale ed in linea con le previsioni delle linee guida EIOPA, è stata esplicitata la competenza dell'organo amministrativo della USCI con riguardo all'approvazione a livello di gruppo delle medesime politiche previste a livello individuale, assegnando a tale organo anche il compito di assicurare la complessiva coerenza delle politiche individuali delle società del gruppo con quelle definite a livello di gruppo, nonché la corretta attuazione da parte delle imprese controllate dell'albo e la coerente applicazione da parte delle ulteriori società.

La definizione in capo alla USCI delle politiche di gruppo viene effettuata tenendo conto delle specificità delle singole società controllate che di esso fanno parte, secondo quanto specificato dagli articoli 70, commi 1 e 3 e 71 del Regolamento. La USCI assicura, altresì, l'opportuno coinvolgimento dell'organo amministrativo delle società del gruppo, con particolare riferimento alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice.

Per l'articolazione dei comitati endoconsiliari a livello della USCI, si rinvia alle previsioni della Lettera al mercato.

Il Titolo III – Disciplina del sistema di governo societario di gruppo - è a sua volta suddiviso in VIII Capi.

Il Capo I - Sistema di controllo interno di gruppo – disciplina l'articolazione del sistema di controllo interno del gruppo, specificandone gli obiettivi (**art. 76**) e le componenti, con particolare riferimento, a livello di gruppo, alla cultura del controllo interno (**art. 77**), all'attività di controllo e separazione dei compiti (**art. 78**), ai flussi informativi e ai canali di comunicazione (**art. 79**).

Il Capo II - Sistema di gestione dei rischi di gruppo - disciplina gli obiettivi del sistema di gestione dei rischi per il gruppo (**art. 80**), l'individuazione da parte della USCI dell'obiettivo di solvibilità di gruppo (**art. 81**), l'individuazione e la valutazione dei rischi a livello di gruppo (**art. 82**), le caratteristiche del piano di emergenza rafforzato previsto per i gruppi rilevanti a fini di stabilità finanziaria (**art. 83**) e la correlata verifica del medesimo effettuata dall'IVASS (**art. 84**).

Al fine di corrispondere agli orientamenti in corso di definizione a livello di consessi internazionali (*Financial Stability Board, International Association of Insurance Supervisors*) ed europei (*European Insurance and Occupational Pensions Authority* e *European Systemic Risk Board*) in materia di pianificazione della gestione di situazioni di crisi, viene disciplinato il piano di emergenza rafforzato per i gruppi rilevanti a fini di stabilità finanziaria - intendendosi per tali quelli soggetti agli obblighi di informativa a fini di stabilità finanziaria. La disciplina integra, per tali tipologie di gruppi, le previsioni concernenti il piano di emergenza a livello individuale (art. 5, comma 2, lettera f) e articolo 19, commi 5 e 6) e quelle relative al piano di emergenza a livello di gruppo (art. 71, comma 2, lettera h) e art. 82, commi 6 e 7) ed è finalizzata anche a sviluppare un sistema di controllo macroprudenziale della stabilità sistemica del settore assicurativo. Sono stati definiti i contenuti minimi del piano, includendovi, tra l'altro, indicazioni riguardanti la gestione prospettica del rischio di liquidità; tali piani sono trasmessi annualmente all'IVASS, che ne verifica la completezza e l'adequazione.

E' stata inoltre esplicitata la possibilità in capo all'IVASS di calibrare le modalità applicative della disposizione, nelle ipotesi in cui il gruppo assicurativo adempia ad obblighi analoghi in ragione della sottoposizione alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario. L'IVASS può estendere l'obbligo di redigere il piano di emergenza rafforzato a entità diverse dai gruppi

rilevanti a fini di stabilità finanziaria.

Il Capo III - Riassicurazione di gruppo ed altre tecniche di mitigazione del rischio - contiene una disposizione relativa alla politica di riassicurazione di gruppo (**art. 85**).

Il Capo IV - Gestione del capitale di gruppo - individua i principi della politica di gestione del capitale di gruppo (**art. 86**), per la quale si prevede: i) l'applicazione *mutatis mutandis* delle previsioni *solo level*; ii) che la politica e il piano di gestione del capitale a medio termine tengano conto della disponibilità a livello di gruppo dei fondi propri ammissibili tra le società del gruppo e delle operazioni infragruppo.

Il Capo V - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza a livello di gruppo - contiene la disciplina relativa alla valutazione dei requisiti di idoneità alla carica degli esponenti aziendali della USCI, dei titolari e di coloro che svolgono funzioni fondamentali di gruppo, anche in caso di esternalizzazione, nonché dell'ulteriore personale rilevante identificato nell'ambito del gruppo (**art. 87**).

Il Capo VI - Funzioni fondamentali di gruppo - disciplina le caratteristiche comuni (**art. 88**) e le specificità (**artt. 89-92**) relative alle quattro funzioni fondamentali di gruppo. Per l'articolazione della struttura delle funzioni fondamentali di gruppo in funzione del principio di proporzionalità, si rinvia alle aspettative declinate nella Lettera al mercato.

Il Capo VII - Politiche di remunerazione di gruppo - delinea le caratteristiche delle politiche di remunerazione di gruppo (**art. 93**); in coerenza con quanto previsto dall'articolo 59, l'informativa sull'applicazione delle politiche di remunerazione è stata integrata, anche a livello di gruppo, con la previsione di informazioni quantitative all'assemblea sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento agli esponenti aziendali. Tali informazioni, anche con riguardo all'ulteriore personale rilevante, ivi inclusi i titolari delle funzioni fondamentali, integrano l'informativa da trasmettersi all'IVASS ai sensi dell'articolo 216-*octies* e relative disposizioni di attuazione.

Il Capo VIII - Disposizioni in materia di esternalizzazione di gruppo - disciplina l'esternalizzazione di funzioni o attività a livello di del gruppo (**art. 94**). Per l'articolazione dell'esternalizzazione delle funzioni fondamentali di gruppo in funzione del principio di proporzionalità, si rinvia alle aspettative declinate nella Lettera al mercato.

PARTE IV - Disposizioni finali – è composta di un Titolo.

Il Titolo I - Disposizioni transitorie e finali - contiene una disposizione recante le disposizioni transitorie (**art. 95**), le abrogazioni determinate dall'entrata in vigore del Regolamento (**art. 96**) e una previsione relativa alla pubblicazione e all'entrata in vigore del testo regolamentare (**art. 97**).

In sede di prima applicazione è previsto un regime transitorio che prevede, al fine di garantire l'adeguamento graduale delle imprese e del gruppo alle disposizioni regolamentari, come anche declinate in ragione del principio di proporzionalità nella Lettera al mercato, un termine generale di adeguamento per il 31 dicembre 2019. Laddove siano necessarie modifiche statutarie per i profili di modifica della compagine dell'organo amministrativo (amministratori indipendenti, presidente non esecutivo e comitati endoconsiliari) queste sono apportate in tempo utile ad assicurare che dispieghino i propri effetti sugli eventuali rinnovi

degli organi sociali deliberati in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2018; l'adeguamento compiuto è comunque assicurato al più tardi entro il 2021. E' stata inoltre inserita una norma di salvaguardia per i contratti di esternalizzazione e piani di remunerazione in corso. L'entrata in vigore del Regolamento determina l'abrogazione dei Regolamenti ISVAP n. 20/2008 e n. 39/2011 e, per le imprese che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 del Regolamento, della circolare ISVAP n. 574/D del 23 dicembre 2005⁹.

Gli allegati al Regolamento riguardano rispettivamente il contenuto minimo delle policy dell'impresa (all. 1), il modulo per la trasmissione delle informazioni in caso di esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti (all. 2), il formato tabellare per la trasmissione all'IVASS delle informazioni sulle remunerazioni (all. 3).

Valutazione d'impatto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede.

Trattandosi pertanto di atto regolatorio di attuazione di normativa dell'Unione Europea, caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio d'impatto condotto in sede europea, l'analisi di impatto della presente regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del Regolamento IVASS n. 3/2013. In ogni caso, il nuovo impianto regolamentare riduce per alcuni aspetti gli obblighi di comunicazione in capo ai destinatari, semplificando la disciplina riguardante il regime autorizzatorio e di comunicazione delle ipotesi di esternalizzazione di cui al Regolamento n. 20/2008: ad esempio per l'esternalizzazione di altre attività nell'ambito dello SEE, non è più richiesta alcuna comunicazione all'IVASS, mentre nelle ipotesi in cui avvenga fuori dallo SEE la richiesta di autorizzazione di cui al Regolamento ISVAP n. 20/2008 è sostituita da una comunicazione preventiva o successiva a seconda se avvenga infragruppo o extragruppo.

⁹ Dall'entrata in vigore del presente Regolamento la circolare 574/D rimane in vigore per le sole imprese locali di cui al Titolo IV del Codice, non soggette alle previsioni recate dal regime *SII*. Le circolari 140/1990 e 164/1991, in vigore solo relativamente ai termini di trasmissione della documentazione comprovante i requisiti di idoneità alla carica degli esponenti aziendali, sono da intendersi abrogate mediante la ridefinizione dei relativi termini nelle nuove disposizioni.